

## Condizioni minime per fare domanda di convenzione al Banco Alimentare della Lombardia

- 1) Essere una associazione senza scopo di lucro, iscritta al Registro delle associazioni di promozione sociale, Registro delle organizzazioni di volontariato, Albi regionali delle cooperative sociali e Anagrafe delle Onlus – Art.101 comma 3 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 - *Codice del Terzo Settore*), con lo Statuto richiamante una delle seguenti leggi: 222/85, 266/1991, 381/1991, 460/1997, 383/2000 (non occorre per Caritas e Conferenze San Vincenzo).
- 2) L'aiuto alimentare a persone in stato di bisogno deve essere un punto richiamato nello proprio statuto.
- 3) Non ricevere rette per il servizio svolto né da Enti Pubblici né dai privati a cui è rivolto il servizio.
- 4) Svolgere e **dimostrare attività di aiuto alimentare da almeno un anno** a persone in stato di bisogno.
- 5) Avere un magazzino idoneo e adibito esclusivamente allo stoccaggio delle derrate alimentari: aerato, con scaffali, frigoriferi e freezer.
- 6) Avere un mezzo idoneo (non scoperto) furgonato (meglio se refrigerato) per il ritiro delle derrate dal nostro magazzino di Muggiò,
- 7) Avere un elenco nominativo delle persone che si stanno aiutando con prodotti alimentari.

### **>>>> Mandare una richiesta di convenzione, possibilmente su carta intestata della Struttura, indicando:**

- **descrizione della vostra attività**
- **descrizione dell'attività nel campo di aiuto alimentare**
- **quante persone in stato di bisogno si stanno aiutando con prodotti alimentari**
- **da quanto tempo viene svolta l'attività di aiuto alimentare**
- **il comune di residenza di queste persone,**
- **un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica**
- **lo statuto e l'atto costitutivo se trattasi di Associazioni**

al seguente indirizzo di posta elettronica: [enrico.perelli@lombardia.bancoalimentare.it](mailto:enrico.perelli@lombardia.bancoalimentare.it)

Sarà poi programmata una visita presso di voi per una maggior conoscenza della vostra Struttura.

In caso di prosieguo, saranno richiesti anche i seguenti documenti:

- VERBALE DEI SOCI CON NOMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.  
PER LE CARITAS: COPIA DEL DOCUMENTO DELLA NOMINA DEL PARROCO E DICHIARAZIONE ESISTENZA CARITAS PARROCCHIALE
- COPIA DEL CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE DELLA STRUTTURA RILASCIATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E CODICE FISCALE

---

Per vostra informazione, per avere la possibilità di poter usufruire **anche** dei prodotti FEAD/AGEA (ed in futuro, probabilmente, anche per i prodotti del Banco Alimentare della Lombardia), occorre seguire anche le seguenti prescrizioni:

## **Misura 1**

### **Identificazione degli indigenti**

Le Organizzazioni partner Capofila (OpC), in accordo con l'Autorità di Gestione (AdG), stabiliscono i requisiti di eleggibilità agli interventi nel rispetto dei seguenti criteri generali.

Gli interventi dovranno prioritariamente essere rivolti alle persone senza dimora e alle persone e famiglie in condizione di povertà assoluta e grave deprivazione materiale, con priorità d'accesso per le persone in gravi condizioni di disagio psichico o sociale e le famiglie con minori, innanzitutto quelle numerose, in cui siano presenti persone con disabilità o disagio abitativo.

Per persone senza dimora si intendono le persone che:

- a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

L'identificazione delle persone indigenti e l'erogazione degli aiuti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in quanto applicabile, in materia di protezione dei dati personali.

#### **• Distribuzione di pacchi**

La distribuzione di pacchi a persone e famiglie in condizioni di indigenza nella prima fase di richiesta dell'aiuto in ragione dell'emergenza avverrà senza preventiva valutazione, mentre l'erogazione continuativa degli aiuti sarà condizionata alla valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti.

Complessivamente il numero delle persone che usufruiscono in modo non continuativo degli aiuti alimentari attraverso la distribuzione dei pacchi non può essere superiore al 40% del totale degli assistiti per ogni Organizzazioni partner Territoriale (OpT).

In casi particolari, in considerazione delle caratteristiche del territorio servito, di particolari tipologie di utenza - in ragione ad esempio della variabilità e discontinuità della stessa - tale limite può subire una deroga autorizzata dall'AdG su richiesta motivata della Organizzazione partner.

#### **• Empori sociali e distribuzione domiciliare**

L'accesso agli empori sociali e la distribuzione a domicilio sono sempre condizionati alla valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti.

#### **• Organizzazione di servizi di mensa e distribuzione tramite unità di strada di cibi e bevande**

Riguardo ai servizi di mensa e alla distribuzione realizzata con le unità di strada per persone senza dimora o in condizione di emergenza sociale non sarà richiesta l'identificazione dei beneficiari finali.

Anche nelle ipotesi in cui non sussiste obbligo di fascicolazione ovvero in caso di assistiti in maniera non continuativa, è comunque necessario raccogliere i dati sul complesso dei destinatari finali attraverso stime informate, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 1255/2014.

### **Valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti.**

Con riferimento alle persone e ai nuclei familiari assistiti in maniera continuativa, e comunque a tutti i beneficiari che accedono agli empori sociali ovvero alla distribuzione domiciliare, l'Organizzazione partner deve costituire, per ogni persona o nucleo familiare, un fascicolo, contenente almeno uno dei seguenti documenti comprovanti la condizione di bisogno:

**1.** *attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio Sociale del Comune di residenza. In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione;*

**2.** *attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della Pensione di cittadinanza (a decorrere da aprile 2019). In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione;*

**3.** *se non ricorrono i casi 1 o 2, ma è presente l'attestazione ISEE:*

**a)** *se ISEE < € 6.000, non è necessaria ulteriore documentazione; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata a € 7.560;*

**b)** *se ISEE compreso tra € 6.000 e € 9.360 (nel caso dei nuclei di soli anziani, tra € 7.560 e € 9.360), è necessaria una attestazione di accertata condizione di indigenza e di opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dell'Organizzazione partner che rimane valida fino a mutate condizioni di bisogno accertate dall'Op medesima;*

**4.** *se non ricorrono i casi 1, 2 e 3, è necessaria l'attestazione dell'Organizzazione partner di accertata condizione di indigenza e di urgenza degli interventi di distribuzione alimentare.*

*L'attestazione in tal caso è valida per un anno entro il quale sarà necessario ricondurre la situazione ai casi 1, 2 o 3.*

(estratto da Decreto Ministeriale n° 15 del 13 /02/2019)